

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO

Il Ministero della salute è competente in materia di riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero solo nei confronti dei cittadini comunitari che risiedono in una Regione a Statuto speciale, in una Provincia Autonoma (escluso la Regione Autonoma Valle d'Aosta) o all'estero (iscrizione albo AIRE).

1) I cittadini comunitari che risiedono nel Lazio devono presentare la seguente documentazione in regola con le leggi fiscali: 1) Domanda indirizzata alla Regione Lazio – Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Area Risorse Umane, GR.11.39 – Via Rosa Raimondi Garibaldi n.7 – 00145 – Roma – con la quale si richiede la dichiarazione di equipollenza con espressa indicazione del periodo di servizio prestato (giorno, mese ed anno di inizio e cessazione dal servizio).

N.B. SULLA DOMANDA DEVE ESSERE APPOSTA UNA MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI EURO 16,00

In tale domanda l'interessato deve inoltre dichiarare, con valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) di essere in possesso del diploma di laurea in, conseguito in data, presso l'Università, di.....;
- c) di essere in possesso del diploma di abilitazione conseguito in data, presso l'Università, di
- d) di essere in possesso del diploma di specializzazione in ... conseguito in data ..., presso l'Università di ...;
- e) di essere iscritto all'Ordine dei ..., della provincia di ..., dal ...;

Nella domanda l'interessato dovrà, inoltre, nel caso in cui non ritenga di presentare apposite certificazioni, dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con valore, quindi, di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, i seguenti stati, fatti e qualità personali. Tali dichiarazioni, se non contenute nell'istanza, possono essere anche presentate contestualmente alla stessa, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- f) se durante il periodo di lavoro svolto all'estero risultava/non risultava in servizio alle dipendenze dello stato italiano o di altri Enti pubblici e privati italiani. In caso affermativo, indicare la denominazione dell'Ente, la natura e la durata dell'aspettativa o congedo concessi, nonché la qualifica funzionale rivestita e la disciplina praticata;
- g) se il servizio all'estero è stato svolto in qualità di borsista;
- h) se durante il servizio all'estero e comunque successivamente all'anno accademico 1991/1992 risulta o meno iscritto a scuole di specializzazione in Italia o in uno dei Paesi della U.E., ai sensi del Decreto Legislativo 8 agosto 1991 n. 257, e successivo 17 agosto 1999, n.368. In caso affermativo, occorre indicare la scuola di specializzazione, la disciplina e l'Università sede della scuola;
- i) di non aver utilizzato e di non utilizzare il servizio prestato all'estero per il riconoscimento di una eventuale conseguente specializzazione;
- j) se il servizio è stato prestato/non è stato prestato nell'ambito di un progetto di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49.

N.B. I punti h) e i) riguardano solo i medici.

2) Fotocopia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità.

3) Certificato dell'Autorità Sanitaria del Paese estero (Ministero o Autorità pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risulti:

- a) che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è una istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un "Ente pubblico" o di una "Istituzione di interesse pubblico" ovvero di una "Istituzione privata senza scopo di lucro";

b) ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio;

c) nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio contenente anche gli elementi di cui al punto b).

4) Certificato dell'Ente o Istituto estero, debitamente autenticato se prodotto in fotocopia, dal quale risultino:

a) data del certificato: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato o quanto meno coincidere con la data della cessazione stessa. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta al momento in servizio. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio. Deve essere altresì specificato l'esatto periodo di inizio e cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);

b) le funzioni in concreto svolte ed il reparto presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;

c) caratteristiche del servizio (dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita).

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore per l'Università, dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale, dal Sindaco per il Comune, dall'Assessore per l'Assessorato, ecc...). Pertanto, non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai primari, capi servizio, ecc...

5) Ai certificati di cui ai numeri 3 e 4 redatti in lingua straniera, allegare le traduzioni in lingua italiana, certificate conformi dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

N.B. Qualora prodotti in fotocopie autenticate sul territorio italiano da Comuni, Uffici della Pubblica Amministrazione, USL, notai, ecc..., i suddetti certificati dovranno essere assoggettati all'imposta di bollo prevista dall'art. 1 della vigente tariffa del bollo allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e successive modificazioni.

Alle fotocopie autenticate dalle Autorità diplomatiche italiane all'estero non si applicano le disposizioni di cui sopra in materia di bollo.

Questa Regione si riserva, in ogni caso, anche in conformità a quanto espressamente suggerito dal Consiglio di Stato, di effettuare gli accertamenti del caso per il tramite del Ministero degli Affari Esteri e di richiedere documentazione integrativa e di procedere all'eventuale riconoscimento del servizio solo a completamento dell'acquisizione delle necessarie notizie.

6) Tutti i certificati di cui ai nn. 3 e 4 devono essere visti dalla competente autorità consolare italiana all'estero ("Visto per conferma" ai sensi dell'art. 2 della legge 10.7.1960, n. 735). Il citato "Visto per conferma" non può essere sostituito dal "Visto per la legalizzazione della firma" né dal generico "Visto dal Consolato".

7) Per il riconoscimento delle qualifiche apicali, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati debbono integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio di cui all'art.5- punto b) del D.P.R. 10.12.1997, n.484.

N.B. Si rammenta che gli interessati dovranno indicare chiaramente nella domanda di equiparazione il proprio recapito telefonico, un indirizzo PEC presso il quale questa Regione invierà ogni necessaria comunicazione in merito alle rispettive pratiche ed il provvedimento di riconoscimento.